



COMUNE DI NEMBRO
Provincia di Bergamo

PIANO DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Anno Scolastico 2010 / 2011



ITER ISTITUZIONALE:

COMMISSIONE CULTURA, SCUOLA E SPORT

- In data 19/07/2010 – prima commissione
- In data 06/09/2010 – seconda seduta commissione - approvazione

CONSIGLIO COMUNALE

- In data __/__/2010 – approvazione



DATI STATISTICI ANNO SCOLASTICO 2010/2011

(Dati suscettibili di variazioni)

Ultimo aggiornamento: 6 settembre 2010

Manca dato scuola infanzia Crespi Zilioli

SCUOLA DELL'INFANZIA	<i>Aggiornamento 06/09/2010</i>	<i>n.alunni 2009/2010</i>
Statale	72	77
Crespi-Zilioli	223	230
Gavarno	54	40
Gavarno sezione primavera	20	19
Totale Scuola dell'Infanzia:	369	366

SCUOLA PRIMARIA	<i>Aggiornamento 06/09/2010</i>	<i>n.alunni 2009/2010</i>
Centro	195	194
S. Faustino	128	127
Viana	197	200
Gavarno	52	52
Totale Scuola Primaria:	572	573

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO	<i>Aggiornamento 06/09/2010</i>	<i>n.alunni 2009/2010</i>
1° Classe	124	109
2° Classe	117	90
3° Classe	99	124
Totale Scuola Secondaria di I° Grado:	340	323



DEFINIZIONE FASCE DI REDDITO ISEE SULLA CUI BASE EROGARE CONTRIBUTI E/O CHIEDERE PARTECIPAZIONE ALLA SPESA

:: art.10 (Destinatari) - Legge regionale 20 marzo 1980, n.31 ::

Preso atto del dettame della L.R.31/80, che prevede l'erogazione di contributi e l'esazione di tariffe sulla base del reddito dei fruitori dei servizi;

Richiamati la legge 27 dicembre 1997, n. 449, il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, il D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 ed il D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130;

Richiamato ancora il Regolamento Comunale per l'individuazione della situazione economica per l'accesso alle prestazione agevolate;

si definiscono le seguenti fasce di reddito ISEE, sulla cui base erogare contributi o richiedere partecipazione alla spesa sostenuta dall'Ente per i servizi previsti dal Piano:

fascia	da	a
1	-	€ 4.906,00
2	€ 4.906,01	€ 9.367,00
3	€ 9.367,01	€ 11.155,00
4	€ 11.155,01	€ 13.944,00
5	€ 13.944,01	€ 15.493,00
6	€ 15.493,01	€ 18.075,00
7	€ 18.075,01	€ 20.658,00
8	€ 20.658,01	€ 25.882,00
9	oltre € 25.882,01	

Tabella 1 :: fasce ISEE

Nel caso più fratelli fruiscano di identico servizio, i contributi sono aumentati del 20% e i ticket richiesti sono ridotti nella medesima ragione.



SERVIZIO TRASPORTO

:: art. 3 (trasporti) - Legge regionale 20 marzo 1980, n.31 ::

“Gli interventi in tale settore possono tradursi... in rimborsi totali o parziali per le spese di viaggio ...

Per gli alunni delle scuole elementari e dell'obbligo viene predisposto il servizio quando la distanza dall'abitazione degli alunni alla sede scolastica è superiore a 2.000 metri, nonché nei casi in cui il percorso... presenta situazioni di pericolosità per l'incolumità degli alunni”. (Circolare n. 188/Istr. Diritto allo Studio n.73 del 18/06/1980).

ORGANIZZAZIONE

Per il trasporto degli alunni di ogni ordine e grado di scuola ci si avvale del servizio di linea SAB, con la presenza di accompagnatore, laddove previsto dalla legge (scuole materne). In caso di impedimenti gravi nei confronti dell'uso di tale servizio, il Comune interviene con trasporto in proprio, regolato da apposito appalto/convenzione non disponendo i personale per poterlo svolgere.

E' previsto per gli utenti, nel primo caso l'erogazione di un contributo, nel secondo l'esazione di un ticket.

CONTRIBUTO PER GLI ALUNNI CHE FRUISCONO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SAB):

Dal 10 giugno 2009 è operativo il servizio di trasporto fornito dalla TEB (tranvie Elettriche Bergamasche). Contestualmente Nembro è entrato nell'area urbana della ATB, nella zona 32.

Questo ha comportato come conseguenza nuovi servizi e un nuovo regime tariffario.

Il riferimento per i costi del trasporto dentro il territorio di Nembro e verso Bergamo è diventato il regime tariffario della ATB e non più quello della SAB.

La conseguenza è che, indipendentemente dal vettore utilizzato (SAB, ATB, TEB), il costo e la gestione amministrativa degli abbonamenti e dei titoli di viaggio è quello definito dalla ATB.

In concreto ciò ha comportato per i cittadini di Nembro un risparmio sui costi del trasporto per gli utenti scolastici fino alla scuola secondaria di 1° grado.

Si conferma il regime dei contributi erogati a fronte delle spese per il trasporto scolastico introdotto nell'a.s. 2009/2010.

Per alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria:

Abbonamento: Junior Card rimborsato al 100% per gli abitanti delle frazioni di Lonno, Trevasco e San Vito.

Per alunni della scuola secondaria di 1° grado:

Il contributo viene erogato in funzione della distanza dell'abitazione di residenza dalla scuola secondaria di primo grado.

La distanza viene misurata secondo il minimo percorso pedonale.

FASCIA ISEE	abbonamento+tessera Residenza oltre i 2 km dalla scuola	Solo abbonamento Residenza oltre i 2 km dalla scuola	Residenza entro i 2 km dalla scuola
1	135,00 €	125,00 €	80,00 €



FASCIA ISEE	abbonamento+tessera Residenza oltre i 2 km dalla scuola	Solo abbonamento Residenza oltre i 2 km dalla scuola	Residenza entro i 2 km dalla scuola
2	135,00 €	125,00 €	80,00 €
3	135,00 €	125,00 €	60,00 €
4	135,00 €	125,00 €	45,00 €
5	135,00 €	125,00 €	45,00 €
6	135,00 €	125,00 €	25,00 €
7	67,50 €	62,50 €	-
8	67,50 €	62,50 €	-
9	-	-	-

Tabella 2:: rimborso spese trasporto a.s.2010/2011

Ticket dovuto dagli utenti trasportati direttamente dal Comune:

Il ticket è mensile.

FASCIA ISEE	Tariffa 2010/2011
1	€ 12,00
2	€ 12,00
3	€ 14,50
4	€ 17,50
5	€ 17,50
6	€ 23,50
7	€ 23,50
8	€ 29,00
9	€ 29,00

Tabella 3 :: ticket trasporto

Il contributo ai fruitori del servizio viene erogato in soluzione unica, a fine anno scolastico, dietro presentazione dei relativi abbonamenti.

Analogamente, a fine anno scolastico, viene pagato, da chi dovuto, il ticket.



SPESE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Le spese a carico dell'Amministrazione Comunale sono stimate in:

Voce	Importo
per l'erogazione dei contributi previsti dal presente articolo: circa	(¹) 2.550,00
per il trasporto degli alunni/studenti residenti in località "disagiate", e per l'assistenza al trasporto degli alunni delle scuole: circa	(²) 16.500,00
per trasporti di linea per l'intero anno scolastico: circa	16.000,00
per un totale complessivo di:	35.050,00

¹ Per a.s. 2009/2010 erogati: 2.490,00 €

² Convenzione con parrocchia



SERVIZIO MENSA

:: art.4 (mensa) - Legge regionale 20 marzo 1980, n.31 ::

Il servizio di refezione scolastica è garantito, oltreché agli alunni frequentanti la scuola materna statale, anche a quelli delle scuole elementari e medie del Comune, che ne facciano richiesta, attraverso l'affidamento dell'incarico della preparazione dei pasti ad una ditta esterna che, avvalendosi anche di personale comunale, confeziona detti pasti in conformità a tabelle dietetiche suggerite dalla locale ASL.

I pasti sono confezionati nei locali di cucina annessi alla scuola materna statale e all'asilo nido comunale per i rispettivi utenti e presso un centro cottura esterno per i frequentanti le scuole elementari e medie.

Gli utenti del servizio dovranno corrispondere il costo dei pasti consumati suddiviso per fasce ISEE.

A fronte, inoltre, delle spese indirette inerenti il servizio stesso (acqua, energia elettrica, metano, etc.), che si fissano in 0,78 € circa a pasto, si chiede a tutti i fruitori del servizio il pagamento di una quota mensile forfetaria.

TARIFFE

I costi per tipologia e per fasce ISEE, per l'anno scolastico 2010/2011, sono indicate nella tabella seguente e risultano identiche all'a.s.2009/2010:

COSTO PASTO UNITARIO	2010/2011
costo pasto unitario 1^ fascia	€ 1,30
costo pasto unitario 2^ fascia	€ 2,60
costo pasto unitario 3^ fascia	€ 3,30
costo pasto unitario 4^ fascia	€ 3,70
costo pasto unitario 5^ fascia	€ 4,00
costo pasto unitario 6^ fascia	€ 4,40
costo pasto unitario 7^ fascia	€ 4,70
costo pasto unitario 8^ fascia	€ 4,90
costo pasto unitario 9^ fascia	€ 5,10
COSTO FISSO	
costo fisso mensile 1 rientro	€ 3,20
costo fisso mensile 2 rientri	€ 6,50
costo fisso mensile 3 rientri	€ 9,70
costo fisso mensile 4 rientri	€ 12,90
costo fisso mensile scuola infanzia	€ 16,10
TARIFFA PASTO SALTUARIO	€ 5,90
COSTO BOLLETTA CARTACEA	€ 2,00

Tabella 4 :: costi pasto per fasce ISEE

- **SPESE PER BOLLETTE**



- Le bollette dall'a.s. 2009/2010 vengono prodotte in formato solo elettronico, come file in formato PDF, e trasmesse tramite posta elettronica all'indirizzo indicato dall'utente;
- Nel caso l'utente richieda, espressamente, la produzione della bolletta in forma cartacea è richiesto un contributo alla spesa, per ogni bolletta emessa, di: 2,00 €.

IVA

Mensilmente si procederà, a cura dell'ufficio, alla fatturazione dei pasti consumati, cui sarà applicata l'IVA al 4%.



SCUOLE DELL'INFANZIA

:: art.5 (Scuole materne) - Legge regionale 20 marzo 1980, n.31 ::

SCUOLE AUTONOME

Per la gestione della Convenzione con le Scuole Materne Autonome:

“Crespi Zilioli”	€ 126.000,00
“SS.Innocenti	€ 16.000,00

Nota:

A decorrere dall'anno 2008 la Regione Lombardia eroga direttamente alle scuole autonome il contributo di gestione. Il Comune non deve più fare da tramite. Poiché il contributo comunale comprendeva la quota di contributo della Regione Lombardia dall'a.s. 2008/2009 il contributo è stato ridotto della quota di contributo che le scuole avrebbero ricevuto direttamente dalla Regione.

SCUOLA STATALE

Per acquisto di materiale di facile consumo e fotografico

SCUOLA MATERNA STATALE	€ 720,00
------------------------	-----------------



FORNITURA MATERIALE ED ATTREZZATURE PER ALUNNI DISABILI

:: Art. 6 - Legge regionale 20 marzo 1980, n.31 ::

Alla luce del carattere prioritario che gli interventi rivolti a soggetti portatori di handicap rivestono nella L.R. 31/80, l'Amministrazione Comunale concede tutto quanto richiesto dalle singole scuole.

Scuola statale dell'infanzia

Materiale didattico differenziato e materiale di facile consumo per le attività, nonché progetti;

per 3 alunni diversamente abili: **€ 300,00**

Scuole primarie

Materiale didattico differenziato e materiale di facile consumo per le attività, nonché progetti;

per 10³ alunni diversamente abili: **€ 1.000,00**

Scuola secondaria di 1° grado

Materiale didattico differenziato e materiale di facile consumo per le attività, nonché progetti;

per 14⁴ alunni diversamente abili: **€ 840,00**

³ 13 nel 2007 – 12 nel 2008 – 14 nel 2009

⁴ 10 nel 2007 – 12 nel 2008 – 11 nel 2009



LIBRI DI TESTO

:: Art. 7 primo comma - Legge regionale 20 marzo 1980, n.31 ::

A) SCUOLA PRIMARIA

La normativa vigente prevede l'assegnazione gratuita dei libri di testo, i cui prezzi sono fissati dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Per l'a.s.2010/2011 l'ufficio scuola, di concerto con la dirigenza dell'Istituto Comprensivo, ha modificato le procedure relative alla fornitura individuando un unico fornitore. Tale modifica comporterà un risparmio sulla spesa.

Avendo questa Amministrazione Comunale, in accordo con la scuola, inserito l'insegnamento della lingua inglese anche per gli alunni del primo ciclo, a carico della stessa figura anche l'acquisto dei libri di testo per detta sperimentazione.

Somma stimata necessaria per la fornitura di tutti i libri di testo dovuti:

€ 16.000,00⁵

B) SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO

La Regione Lombardia dall'anno 2008 ha modificato il regime dei contributi conglobandoli in un unico strumento denominato "DOTE SCUOLA".

La DOTE SCUOLA:

- integra in un unico strumento la pluralità dei contributi regionali che fino ad oggi hanno supportato le famiglie nelle spese sostenute per l'istruzione;
- sostiene la permanenza nel sistema educativo;
- premia il merito degli studenti capaci e privi di mezzi;
- segna il passaggio dal principio dell'offerta a quello della domanda;
- ha la natura di contributo preventivo, superando così il meccanismo del rimborso;
- è garantita per tutta la durata del ciclo scolastico, ferma restando la permanenza dei requisiti richiesti per l'accesso;
- congloba i contributi di cui alla legge 62/2000 e alla legge 448/98.

Le modalità di attuazione prevedono l'erogazione dei contributi direttamente ai beneficiari. Viene così a mancare il trasferimento dei contributi dal Comune.

In conseguenza della introduzione della DOTE SCUOLA non si prevede nessun stanziamento.

⁵ Per a.s. 2010/2011 la spesa senza l'acquisto diretto da parte del comune sarebbe stato di circa: 17.209,00 euro



ACQUISTO STRUMENTI DIDATTICI E MATERIALE BIBLIOGRAFICO AD USO COLLETTIVO

:: Art. 7 secondo comma - Legge regionale 20 marzo 1980, n.31 ::

Materiali “che devono soddisfare le esigenze della sperimentazione didattica e della innovazione tecnologica nell’ambito della programmazione educativa di cui agli artt. 2 e 7 della legge 4.8.1977, n. 517, al fine di dare pieno sviluppo ad iniziative che possano determinare il rinnovamento metodologico e didattico dell’intervento educativo”.

1. SCUOLA DELL’INFANZIA

Voce	importo
Acquisto materiale didattico (giochi)	€ 1.381,00
Laboratorio di ceramica	€ 720,00
Corso di alfabetizzazione di lingua Inglese	€ 759,00
Progetto Teatro	€ 120,00
TOTALE	€ 2.980,00

2. SCUOLE PRIMARIE

Per acquisto materiale informatico: **€ 935,00**

L’Amministrazione Comunale aveva provveduto ad appaltare, a suo tempo, la fornitura di fotocopiatrici a noleggio per tutte le scuole statali, dell’infanzia, primarie e secondaria di 1° grado, per un numero complessivo, concordato con il Dirigente Scolastico, di 400.000 copie/anno, nell’intesa che la scuola stessa subentrasse nell’appalto a partire da settembre 2003.

L’appalto prevedeva a carico della scuola la pura fornitura della carta, mentre tutto il resto restava a carico della ditta appaltataria.

A fronte del subentro nella titolarità del contratto e della sua proroga, l’Amministrazione Comunale eroga alla Dirigenza in contributo la spesa prevista dallo stesso.

La spesa prevista per l’anno scolastico 2010/2011, è di: **(⁶) € 4.500,00**

Nell’ambito del presente articolo, l’Amministrazione stessa stanZIA ancora:

Per riparazione sussidi audiovisivi, fotoincisorini e laboratori informatici: **€ 500,00**

per fornitura materiali vari per attuazione Piano Scuola: **€ 2.200,00**

per assistenza laboratori informatici: **€ 1.200,00**

per lavagne interattive LIM **€ 4.310,00**

⁶ 3.200,00 per le scuole primarie e 1.300,00 per la scuola secondaria di 1° grado



SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA

:: Art. 8 - Legge regionale 20 marzo 1980, n.31 ::

L'erogazione dei fondi è diretta a sostenere un'autentica sperimentazione didattica, finalizzata all'individuazione delle migliori forme di trasmissione del sapere, inteso non come ipostatico "contenuto" teorico, ma sia come momento di una realtà più complessiva, sia come mezzo di educazione della volontà e della mente, in funzione dello sviluppo della capacità di comprensione dell'alunno, e della formazione, in lui, di una personalità più completa e matura.

In quest'ottica l'innovazione tecnologica deve essere un mezzo per mantenersi al passo con i tempi, realmente capace di rinnovare la metodologia dell'insegnamento attraverso l'accostamento il più possibile empirico alla nozione teorica, di cui si offra la possibilità di sperimentare direttamente il valore, anche in rapporto ad una realtà più complessa, di cui la nozione stessa è momento importante, ma non mai in sé conclusivo.

1.1 - SCUOLA DELL'INFANZIA AUTONOMA "CRESPI ZILIOLI"

Contributo per la realizzazione del progetto di animazione teatrale, dei laboratori di lingua inglese e di manipolazione:

€ 5.950,00

1.2 - SCUOLA DELL'INFANZIA AUTONOMA "SS. INNOCENTI"

Contributo per la realizzazione del laboratorio di lingua inglese e del corso di nuoto e musica:

€ 3.400,00

1.3 - PIANO PER IL DIRITTO ALLO SPORT PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO

L'Amministrazione Comunale continua l'intervento già attuato lo scorso anno e consistente in n. 10 ore di intervento diretto su ragazzi suddivisi in gruppi di n. 25 alunni e di n. 6 interventi di aggiornamento per gli insegnanti di sezione, per una spesa di:

€ 5.600,00

2. SCUOLA PRIMARIA

Preso atto dei progetti elaborati e presentati dagli insegnanti in sede di definizione delle richieste inerenti il Piano del diritto allo studio, e che qui si dettagliano:

1. Interventi per attività scolastiche, parascolastiche ed extrascolastiche (ATTIVITA' ORDINARIA):
 - trasporto alunni di Gavarno per feste varie
2. Interventi "ORDINARI" per attività scolastiche, parascolastiche, ed extrascolastiche su "Progetti specifici" + acquisto materiale per progetti:
 - Progetto di animazione alla lettura. Attività affidata alla Biblioteca Comunale (solo acquisto di materiale)
 - Scuola – Ambiente – Territorio (Accademia Carrara –Interventi di esperti – uscite su territorio)
 - Educazione al suono e alla musica
 - Visite didattiche
 - Animazione teatrale
 - Laboratorio di Educazione Artistica – ceramica
 - Educazione alla salute



- Laboratorio di lingua inglese

Rilevato:

- che il progetto di animazione alla lettura, come già lo scorso anno e su specifica richiesta in merito della scuola, sarà gestito da personale della biblioteca comunale;
- che questa Amministrazione Comunale è stata coinvolta nell'elaborazione del P.O.F.;
- che si ritiene di accogliere per intero le richieste presentate dall'ufficio del Dirigente Scolastico, ritenendole congrue,

si stanziano complessivi:

€ 9.500,00

2.1. PIANO PER IL DIRITTO ALLO SPORT PER SCUOLE PRIMARIE

A proseguimento della programmazione già posta in essere negli scorsi anni, si proporrà un primo approccio di tipo ludico agli sport di squadra, coinvolgendo, sempre sotto il coordinamento di personale specializzato della cooperativa, che già ha operato lo scorso anno nel progetto, le società sportive presenti sul territorio o altre realtà, qualora gli sport ritenuti maggiormente confacenti alla finalità di una crescita psicofisica confacente non fossero presenti.

Si prevede una spesa globale di:

€ 11.000,00

3. SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Si definiscono i seguenti stanziamenti:

voce	Importo
Per acquisto materiale di consumo a supporto dei laboratori organizzati	€ 401,00
Contributo per teatro-scuola	€ 2.000,00
Per attività integrativa dei curricoli e progetto scuola ambiente territorio	€ 2.250,00
Materiale informatico per aula informatica	€ 1.000,00
TOTALE	€ 5.651,00

Nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa, e sempre per la scuola secondaria di 1° grado, si prevedono rispettivamente:

voce	Importo
potenziamento lingua straniera con docenti di madre lingua – lettori (inglese);	€ 5.400,00
corsi di approfondimento per certificazione Ket;	€ 420,00
corsi integrativi di lingua latina.	€ 930,00
TOTALE	€ 6.750,00



PROGETTO PER L'INSERIMENTO E L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI EXTRACOMUNITARI NELLE SCUOLE STATALI

Vista la presenza nelle scuole nembresi di alunni stranieri di varia nazionalità;

Viste le difficoltà di inserimento degli alunni citati, in ragione anche dell'età in cui avviene l'inserimento;

Riscontrata ancora la necessità anche di un loro inserimento nella società civile ed assodata, su tale versante, la positività dell'impegno della scuola a relazionarsi con le agenzie territoriali, che si occupano dell'integrazione degli stranieri;

Vista la richiesta pervenuta in merito dall'Istituto Comprensivo e concernete tutte le scuole statali del territorio per uno stanziamento per testi, materiali didattici e progetti specifici,

si stanZIA la somma richiesta di: **€ 2.264,00**

ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE PER PALESTRE

A completamento delle attrezzature già esistenti, si stanZIA la somma di: **€ 500,00**



ART. 4 :: LEGGE REGIONALE N. 76 DEL 07/06/1980

Art.6. (Assistenza socio psicopedagogica) - Legge regionale 20 marzo 1980, n.31 ::

Richiamata la priorità che la legge prevede per gli interventi diretti a consentire il miglior inserimento possibile nelle strutture scolastiche e la socializzazione di minori handicappati, disadattati o in difficoltà di apprendimento attraverso la predisposizione dell'opportuna assistenza, l'Amministrazione Comunale interviene, sulla base delle richieste presentate dall'ASL, con assistenti educatori.

Si definiscono, in tal modo, gli interventi attraverso assistenti educatori:
Attualmente le ore necessarie individuate dall'assistente sociale sono:

Scuole dell'Infanzia	60 ore frontali + 4 programmazione a settimana
Scuole Primarie:	68 ore frontali + 5 programmazione a settimana
Scuola Secondaria:	35 ore frontali + 3 programmazione a settimana

Costo previsto: **€ 120.000,00⁷**

Restano a carico del settore Servizi alla Persona le ore richieste per assistenza pomeridiana e qui non computate.

⁷ Circa il 26% di ore in più rispetto all'anno scolastico precedente



SPORTELLO PSICOLOGICO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI 1° GRADO

A sostegno di tutte le scuole del territorio comunale, nell'erogazione del servizio loro deputato, l'Amministrazione Comunale ha organizzato, a partire dall'anno scolastico 2000/2001, uno sportello di consulenza psicologica aperto ad alunni, genitori e corpo docente.

Lo stesso prevede la presenza nella scuola di uno psicologo per n. 100 ore complessive nell'anno.

Il compito di questa figura è di tipo prettamente diagnostico e di impostazione della soluzione di problemi generalizzati, ferma restando la funzione delle figure A.S.L. quando l'intervento debba essere ascritto alla fascia della terapia.

L'intervento si sostanzia quindi nei compiti seguenti:

- osservazione e riconoscimento del disagio;
- consulenza per raccogliere ed accogliere richieste di studenti o genitori in difficoltà in ordine all'andamento scolastico dei figli;
- orientamento e filtro rispetto ad altri servizi e/o figure per problematiche specifiche.

Costo:

€ 7.000,00



PROGETTO EDUCAZIONE MUSICALE PER LA SCUOLA PRIMARIA

L'Assessorato alla cultura del Comune di Nembro, in collaborazione con la Scuola di musica (recentemente nata dalla collaborazione tra la Banda Musicale di Nembro e l'Associazione "Milleunanota") propone un percorso formativo rivolto alla scuola primaria, con l'obiettivo di diffondere la cultura musicale.

Progetto per anno scolastico 2010/2011:

E' rivolto alle classi 3, 4 e 5 delle scuole primarie del territorio.

Nelle classi terze si propone di organizzare, in orario scolastico, un'attività dedicata alla vocalità ed al canto, realizzata con la collaborazione di un esperto che affiancherà l'insegnante titolare di musica per un'ora settimanale in ogni classe terza, prevedendo 10 incontri. Questa attività svilupperà la cultura musicale di base e potrà dar vita ad un coro scolastico permanente,

Nelle classi quarte viene proposta la conoscenza attiva dei più diffusi strumenti musicali: in 12 incontri, ogni classe potrà familiarizzare con legni, ottoni e percussioni ed in altri 6 incontri con gli archi, le tastiere e la chitarra. In questo modo le ragazze ed i ragazzi potranno scegliere, se lo vorranno, più consapevolmente lo studio individuale di uno strumento musicale.

Attività opzionali (extra orario scolastico).

Gli alunni del secondo ciclo che lo desiderano, potranno aderire ai laboratori corale e di musica d'insieme, della durata approssimativa di 20 ore ciascuno.

Al laboratorio potranno partecipare fino a 30 alunni dando la precedenza a quelli che già hanno iniziato lo studio individuale di uno strumento essi potranno applicare in un'attività di gruppo motivante e gratificante quanto appreso nei corsi individuali (questi ultimi saranno in orario extrascolastico e saranno a carico delle famiglie)

In questo modo, nel giro di pochi anni, potranno esserci un coro ed un'orchestra di Istituto abbastanza stabili, ma con un ricambio costante e graduale.

Così potremo avere ragazzi che sapranno leggere e far musica fin da piccoli, attraverso un percorso che, partendo dalla tecnica vocale, sfocia anche in una scelta strumentale consapevole e, speriamo, duratura.

Si prevede, per tale iniziativa, e si stanZIA la somma di:

€ 5.000,00



ORGANIZZAZIONE SETTIMANA ANDIAMO A SCUOLA A PIEDI E IN BICI

Da alcuni anni viene organizzata la settimana “andiamo a scuola a piedi”. Considerato che la manifestazione riscuote un discreto successo e che l’amministrazione desidera poterla potenziare e renderla una attività abituale, al fine di incentivare l’utilizzo di mezzi di trasporto non inquinanti anche in considerazione degli investimenti e delle opere realizzate per dotare il territorio di Nembro del maggior numero di percorsi ciclo-pedonali, si ritiene utile far rientrare l’iniziativa nel piano del diritto allo studio visto che la stessa è rivolta agli studenti delle scuole di Nembro.

Si prevede, per tale iniziativa, e si stanZIA la somma di:

€ 1.000,00



LE FONTI LEGISLATIVE

Si riportano di seguito gli artt. 1-10 della L.R. 20 marzo 1980, n. 31, sulla cui base viene redatto annualmente il Piano per il Diritto allo Studio.

Onde avere un quadro preciso degli ambiti dell'intervento specifico, a seguire si riportano ancora gli artt. 2 e 7 della Legge 4 agosto 1977, n. 517 e gli artt. 1, 3 e 9 del D.P.R. 8 marzo 1999, n.275

LEGGE REGIONALE 20 MARZO 1980, n. 31

Art.1. (Esercizio delle funzioni attribuite ai Comuni)

Le funzioni amministrative attribuite ai comuni ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 comprendono tutti gli interventi idonei a garantire il diritto allo studio secondo i principi di cui agli artt. 3 e 34 della Costituzione e 3 dello statuto della regione Lombardia, e devono essere esercitate dai comuni singoli o associati secondo i principi previsti dalla presente legge.

Art.2. (Attuazione del diritto allo studio)

Il diritto allo studio è assicurato mediante interventi diretti a facilitare la frequenza nelle scuole materne e dell'obbligo; a consentire l'inserimento nelle strutture scolastiche e la socializzazione dei minori disadattati o in difficoltà di sviluppo e di apprendimento; ad eliminare i casi di evasione e di inadempienza dell'obbligo scolastico; a favorire le innovazioni educative e didattiche che consentano una ininterrotta esperienza educativa in stretto collegamento tra i vari ordini di scuola, tra scuola, strutture parascolastiche e società; a fornire un adeguato supporto per l'orientamento scolastico e per le scelte degli indirizzi dopo il compimento dell'obbligo di studio; a favorire la prosecuzione degli studi ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, nonché il completamento dell'obbligo scolastico e la frequenza di scuole secondarie superiori da parte di adulti e lavoratori studenti.

Tali interventi devono essere realizzati in collegamento con gli organi collegiali della scuola, sviluppando la partecipazione effettiva delle forze sociali organizzate sul territorio.

Gli interventi di cui agli articoli seguenti, rivolti a soggetti portatori di handicap assumono carattere prioritario rispetto ad ogni altro intervento previsto dalla presente legge.

I comuni singoli od associati esercitano le funzioni disciplinate dalla presente legge secondo le modalità e i criteri specifici di cui ai successivi artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Art.3. (Trasporti)

I comuni singoli od associati organizzano servizi speciali di trasporto scolastico o assicurano l'accesso degli studenti ai servizi ordinari mediante tariffe differenziate o altre agevolazioni, in modo da garantire e razionalizzare la frequenza scolastica in ogni parte del territorio regionale.

Art.4. (Mense)

I servizi relativi alle mense scolastiche devono essere realizzati in modo da favorire l'attuazione del tempo pieno nelle scuole dell'obbligo, agevolare la regolare frequenza nelle scuole superiori e garantire il livello qualitativo e dietetico dei cibi, anche ai fini di una corretta educazione alimentare.

Art. 5. (Scuole materne)

Al fine di generalizzare e incentivare la frequenza della scuola prima dell'età dell'obbligo, debbono essere utilizzate tutte le strutture esistenti.

Tutti gli alunni delle scuole materne pubbliche e private, a norma del successivo art. 10, fruiscono dei servizi previsti dalla presente legge.

Per garantire nelle scuole materne autonome l'attuazione dei servizi di cui alla presente legge sono di norma stipulate con gli enti gestori convenzioni che prevedono il riferimento agli orientamenti educativi di cui al D.P.R.647/1969 e la costituzione di organi collegiali in analogia a quelli previsti dal D.P.R.416/1974 per assicurare una gestione partecipata.

Art.6. (Assistenza sociopsicopedagogica)

Al fine di raggiungere la necessaria unitarietà degli interventi, l'assistenza sociopsicologica, connessa ai problemi pedagogici, è prestata attraverso le strutture socio-sanitarie istituzionali del territorio, in raccordo



con la programmazione educativa e didattica di carattere generale e specifico, secondo i criteri di integrazione ed il programma distrettuale previsto dagli artt. 2 e 7 della legge 4 agosto 1977, n.517.

In particolare, l'inserimento degli invalidi, degli emarginati e dei disabili fisici, psichici e sensoriali, è favorito mediante fornitura di attrezzature specialistiche e strumenti didattici differenziati, nonché mediante la concessione di assegni individuali o posti in convitti o residenze, utilizzando comunque ogni altro strumento, idoneo a superare l'emarginazione.

Art.7. (Libri e materiale didattico)

I libri di testo sono assegnati ad uso individuale nei casi previsti dalla legge.

I libri e gli strumenti didattici ad uso collettivo per i singoli istituti scolastici devono soddisfare alle esigenze della sperimentazione didattica e dell'innovazione metodologica nell'ambito della programmazione educativa di cui agli artt. 2 e 7 della legge 4 agosto 1977, n.517.

Art.8. (Sostegno alla programmazione educativa e didattica)

I comuni singoli o associati possono concorrere alla realizzazione degli obiettivi della programmazione educativa e didattica di cui agli artt. 2 e 7 della legge 4 agosto 1977, n.517, erogando contributi diretti a sostenere la sperimentazione della scuola a tempo pieno e delle diverse attività integrative, con particolare riferimento alla progettazione del lavoro individuale e di gruppo.

A tal fine, i comuni e i distretti scolastici, previa intesa con la regione, possono effettuare indagini e studi necessari per la migliore conoscenza del settore e delle sue implicazioni territoriali, sociali, economiche e pedagogiche, utilizzando i fondi messi a loro disposizione dalla regione ai sensi della presente legge.

Art.9. (Convitti ed assegni di studio)

La frequenza delle scuole superiori da parte di studenti meritevoli in condizioni economiche disagiate che risiedono in località diverse della sede scolastica, viene agevolata mediante l'assegnazione di posti gratuiti o semi gratuiti in convitti, pensionati o altri analoghi istituti, ovvero mediante la concessione di assegni di studio individuali.

I benefici di cui al presente articolo sono attribuiti per concorso; nel relativo bando devono essere specificati i requisiti soggettivi per l'ammissione.

I comuni sedi di convitti nazionali e di educandati femminili provvedono mediante concorso alla assegnazione di posti gratuiti o semi gratuiti nelle istituzioni medesime.

Art.10. (Destinatari)

Delle prestazioni di carattere individuale o collettivo previste dagli articoli precedenti fruiscono coloro che frequentano scuole, sezioni o corsi, ivi compresi quelli relativi ai contratti collettivi di lavoro, aventi sede nell'ambito territoriale dei comuni indipendentemente dal luogo di residenza anagrafica dell'utente.

Agli oneri dei servizi collettivi, esclusi quelli gratuiti per disposizioni di legge, concorrono gli utenti in relazione alle rispettive fasce di reddito; sono tuttavia esonerati da ogni contribuzione coloro che versano in condizioni di particolare disagio economico.

LEGGE 4 AGOSTO 1977, N. 517

Art. 2. Ferma restando l'unità di ciascuna classe, al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della classe oppure di classi diverse anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.

Nell'ambito di tale attività la scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicaps con la prestazione di insegnanti specializzati assegnati ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n.970, anche se appartenenti a ruoli speciali, o ai sensi del quarto comma dell'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n.820. Devono inoltre essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psicopedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.

Il collegio dei docenti elabora, entro il secondo mese dell'anno scolastico, il piano delle attività di cui al precedente primo comma sulla base dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo e delle proposte dei consigli di interclasse, tenendo conto, per la realizzazione del piano, delle unità di personale docente comunque assegnate alla direzione didattica nonché delle disponibilità edilizie e assistenziali e delle esigenze ambientali.



Il suddetto piano viene periodicamente verificato e aggiornato dallo stesso collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico.

I consigli di interclasse si riuniscono almeno ogni bimestre per verificare l'andamento complessivo della attività didattica nelle classi di loro competenza e proporre gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro didattico.

Art. 7. Al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche di integrazione anche a carattere interdisciplinare, organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse, ed iniziative di sostegno, anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.

Nell'ambito della programmazione di cui al precedente comma sono previste forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap da realizzare mediante l'utilizzazione dei docenti, di ruolo o incaricati a tempo indeterminato, in servizio nella scuola media e in possesso di particolari titoli di specializzazione, che ne facciano richiesta, entro il limite di una unità per ciascuna classe che accolga alunni portatori di handicap e nel numero massimo di sei ore settimanali.

Le classi che accolgono alunni portatori di handicap sono costituite con un massimo di 20 alunni.

In tali classi devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psicopedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio *scolastico* distrettuale.

Le attività di cui al primo comma del presente articolo si svolgono periodicamente in sostituzione delle normali attività didattiche e fino ad un massimo di 160 ore nel corso dell'anno scolastico con particolare riguardo al tempo iniziale e finale del periodo delle lezioni, secondo un programma di iniziative di integrazione e di sostegno che dovrà essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base di criteri generali indicati dal consiglio di istituto e delle proposte dei consigli di classe.

Esse sono attuate dai docenti delle classi nell'ambito dell'orario complessivo settimanale degli insegnamenti stabiliti per ciascuna classe.

Le attività previste dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n.1859, devono essere coordinate con le iniziative comprese nel programma di cui al precedente quinto comma.

Il suddetto programma viene periodicamente verificato e aggiornato dal collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico.

I consigli di classe, nelle riunioni periodiche previste dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1962, n.1859, verificano l'andamento complessivo dell'attività didattica nelle classi di loro competenza e propongono gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro.

Le classi di aggiornamento e le classi differenziali previste dagli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono abolite.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1999, n.275

Art.1 (Natura e scopi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche)

1. Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni delegate alla Regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli enti locali, ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A tal fine interagiscono tra loro e con gli enti locali promuovendo il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le potenzialità individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione.
2. L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Art. 3 (Piano dell'offerta formativa)

1. Ogni istituzione scolastica predispose, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.
2. Il Piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta



formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità.

3. Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto.
4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio.
5. Il Piano dell'offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione.

Art. 9 (Ampliamento dell'offerta formativa)

1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano ampliamenti dell'offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali. I predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le proprie finalità, in favore dei propri alunni e, coordinandosi con eventuali iniziative promosse dagli enti locali, in favore della popolazione giovanile e degli adulti.
2. I curricoli determinati a norma dell'articolo 8 possono essere arricchiti con discipline e attività facoltative, che per la realizzazione di percorsi formativi integrati le istituzioni scolastiche programmano sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali.
3. Le istituzioni scolastiche possono promuovere e aderire a convenzioni o accordi stipulati a livello nazionale, regionale o locale, anche per la realizzazione di specifici progetti.
4. Le iniziative in favore degli adulti possono realizzarsi, sulla base di specifica progettazione, anche mediante il ricorso a metodi e strumenti di autoformazione e a percorsi formativi personalizzati. Per l'ammissione ai corsi e per la valutazione finale possono essere fatti valere crediti formativi maturati anche nel mondo del lavoro, debitamente documentati, e accertate esperienze di autoformazione. Le istituzioni scolastiche valutano tali crediti ai fini della personalizzazione dei percorsi didattici, che può implicare una loro variazione e riduzione.
5. Nell'ambito delle attività in favore degli adulti possono essere promosse specifiche iniziative di informazione e formazione destinate ai genitori degli alunni.

LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 2007 - N. 19 :: NORME SUL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. La Regione con la presente legge, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione, dei principi fondamentali, dei livelli essenziali delle prestazioni e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, esercita la potestà concorrente in materia di istruzione e la potestà esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale.
2. Per sistema di istruzione e formazione professionale s'intende l'insieme dei percorsi funzionali all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e all'obbligo di istruzione, nonché all'inserimento e alla permanenza attiva nel mondo del lavoro e nel contesto sociale a livello europeo, nazionale e locale, alla crescita delle conoscenze e delle competenze lungo tutto l'arco della vita, alla promozione dello sviluppo professionale degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative.

Art. 2 (Finalità e principi)

1. Le politiche regionali si informano ai principi della centralità della persona, della funzione educativa della famiglia, della libertà di scelta e della pari opportunità di accesso ai percorsi, nonché ai principi della libertà di insegnamento e della valorizzazione delle professioni educative, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative e della parità dei soggetti accreditati che erogano i servizi.
2. La Regione indirizza i propri interventi alla realizzazione di azioni che, nella valorizzazione delle diversità di genere e delle differenze nelle forme e nei ritmi di apprendimento, assicurino alle persone l'accesso a tutti i gradi dell'istruzione e della formazione e alle pari opportunità formative, nonché il sostegno per il successo scolastico e formativo e per l'inserimento nel mondo del lavoro.
3. La Regione tutela il valore dell'identità e del pluralismo culturale, linguistico e religioso, riconosce il capitale umano quale elemento primario per la costruzione dell'Europa della conoscenza e per lo sviluppo sociale ed economico della comunità, favorendo la piena realizzazione delle potenzialità di ogni persona, in una prospettiva di formazione lungo tutto l'arco della vita.



4. La Regione favorisce l'accesso alle informazioni sulle opportunità di istruzione e formazione nell'ambito dell'Unione europea sostenendo, in particolare, le attività di orientamento, nonché l'integrazione e la messa in rete delle specifiche azioni.
5. La Regione garantisce lo sviluppo dell'eccellenza e dell'equità del sistema di istruzione e formazione professionale, favorendo l'iniziativa dei cittadini singoli o associati, valorizzando gli enti territoriali e le autonomie funzionali, nonché l'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative.
6. La Regione favorisce l'inserimento nel sistema di istruzione e formazione professionale delle persone in condizione di svantaggio individuale e sociale e promuove specifiche iniziative per l'integrazione sociale e lavorativa dei cittadini di origine straniera.
7. La Regione promuove l'integrazione del sistema di istruzione e formazione professionale con l'istruzione, l'università e con l'ambito territoriale e produttivo di riferimento, anche attraverso modelli organizzativi che garantiscono l'integrazione dei servizi e la corresponsabilità dei soggetti coinvolti.

Art. 3 (Valorizzazione dell'autonomia scolastica)

1. La Regione attraverso atti di indirizzo valorizza l'autonomia delle istituzioni scolastiche e ne supporta l'azione volta ad attuare percorsi formativi mirati allo sviluppo della persona e al successo formativo, adeguati alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al consolidamento del collegamento con le realtà territoriali, nonché al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del processo di apprendimento ed insegnamento.
2. Al fine di potenziare l'autonomia scolastica, la Regione promuove la costituzione di reti e di altre forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche autonome, favorendone le relazioni con gli enti locali.

(...omissis..)

Art. 7 :: (Programmazione dei servizi)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva ed aggiorna periodicamente gli indirizzi pluriennali e i criteri per la redazione dei piani provinciali dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione, ad esclusione delle attività di cui all'articolo 11, comma 2.
2. I servizi del sistema educativo di istruzione e formazione comprendono sia l'offerta dei percorsi di istruzione e formazione, sia i servizi connessi e funzionali, quali in particolare trasporto e mense, fornitura di libri di testo e materiale didattico, attività di orientamento, azioni per la lotta alla dispersione scolastica, nonché per l'educazione stradale, musicale e alla salute.
3. Gli indirizzi e i criteri comprendono altresì indicazioni per l'armonizzazione, rispetto alle specifiche caratteristiche dei territori, dei parametri dimensionali nazionali delle istituzioni scolastiche, nonché per l'individuazione degli ambiti territoriali funzionali entro i quali realizzare la programmazione territoriale.
4. La proposta della Giunta regionale tiene conto in particolare dell'attività di monitoraggio ed analisi dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro di cui all'articolo 6 della l.r. 22/2006.
5. Alle province e ai comuni spettano, in attuazione delle rispettive competenze programmatiche, in coerenza con gli indirizzi e i criteri di cui al comma 1, l'organizzazione della rete scolastica e la definizione del piano provinciale dei servizi, espressione delle specifiche esigenze educative e formative del territorio e della connotazione territoriale della domanda.
6. Acquisiti i piani provinciali, il direttore generale competente, previa conferenza dei servizi con le province, adotta con decreto il piano regionale dei servizi.
7. Il piano regionale dei servizi garantisce l'offerta scolastica e formativa, individuando i servizi e i percorsi essenziali, che assicurano il diritto all'istruzione e alla formazione sull'intero territorio regionale.
8. Resta ferma l'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative nell'istituire percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

(...omissis..)

Art. 8 ::(Interventi per l'accesso e la libertà di scelta educativa delle famiglie)

1. La Regione, anche al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico che impediscono l'accesso e la libera scelta dei percorsi educativi e di facilitare la permanenza nel sistema educativo, può attribuire buoni e contributi alle famiglie degli allievi frequentanti le istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo di istruzione e formazione.
2. Le modalità di attuazione degli interventi e le forme di verifica della efficacia degli stessi sono definite dalla Giunta regionale, sulla base degli indirizzi del documento di programmazione economico finanziaria regionale (DPEFR).

(...omissis..)



INDICE

ITER ISTITUZIONALE:	2
DATI STATISTICI ANNO SCOLASTICO 2010/2011	3
DEFINIZIONE FASCE DI REDDITO ISEE SULLA CUI BASE EROGARE CONTRIBUTI E/O CHIEDERE PARTECIPAZIONE ALLA SPESA	4
SERVIZIO TRASPORTO.....	5
ORGANIZZAZIONE	5
CONTRIBUTO PER GLI ALUNNI CHE FRUISCONO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SAB):	5
Ticket dovuto dagli utenti trasportati direttamente dal Comune:	6
SPESE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	7
SERVIZIO MENSA	8
TARIFFE	8
IVA	9
SCUOLE DELL'INFANZIA	10
SCUOLE AUTONOME	10
SCUOLA STATALE	10
FORNITURA MATERIALE ED ATTREZZATURE PER ALUNNI DISABILI	11
Scuola statale dell'infanzia	11
Scuole primarie	11
Scuola secondaria di 1° grado.....	11
LIBRI DI TESTO	12
A) SCUOLA PRIMARIA	12
B) SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO	12
ACQUISTO STRUMENTI DIDATTICI E MATERIALE BIBLIOGRAFICO AD USO COLLETTIVO	13
1. SCUOLA DELL'INFANZIA.....	13
2. SCUOLE PRIMARIE.....	13
SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA	14
1.1 - SCUOLA DELL'INFANZIA AUTONOMA "CRESPI ZILIOI".....	14
1.2 - SCUOLA DELL'INFANZIA AUTONOMA "SS. INNOCENTI"	14



1.3 - PIANO PER IL DIRITTO ALLO SPORT PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO	14
2. SCUOLA PRIMARIA.....	14
2.1. PIANO PER IL DIRITTO ALLO SPORT PER SCUOLE PRIMARIE.....	15
3. SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO	15
PROGETTO PER L'INSERIMENTO E L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI EXTRACOMUNITARI NELLE SCUOLE STATALI.....	16
ART. 4 :: LEGGE REGIONALE N. 76 DEL 07/06/1980	17
SPORTELLO PSICOLOGICO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI 1°GRADO	18
PROGETTO EDUCAZIONE MUSICALE PER LA SCUOLA PRIMARIA	19
ORGANIZZAZIONE SETTIMANA ANDIAMO A SCUOLA A PIEDI E IN BICI	20
LE FONTI LEGISLATIVE.....	21
LEGGE REGIONALE 20 MARZO 1980, n. 31	21
LEGGE 4 AGOSTO 1977, N. 517	22
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1999, n.275	23
LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 2007 - N. 19 :: NORME SUL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DELLA REGIONE LOMBARDIA	24
INDICE DELLE TABELLE	
TABELLA 1 :: FASCE ISEE	4
TABELLA 2:: RIMBORSO SPESE TRASPORTO A.S.2010/2011	6
TABELLA 3 :: TICKET TRASPORTO	6
TABELLA 4 :: COSTI PASTO PER FASCE ISEE	8